

Convenzione
Tra
La Regione Campania
E
La RAI Radiotelevisione Italiana

L'anno duemilatre addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

tra

la Regione Campania - Assessorato _____
con sede in Napoli, Via _____,
codice fiscale n. _____, di seguito indicata come "Regione", rappresentata
da _____ nella sua qualità di _____
e

la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma - V.le Mazzini,14 - codice fiscale n. 00709370589, di seguito indicata come "RAI", nella persona del Direttore Generale Dr. Flavio Cattaneo

Premesso che:

- a) la Regione ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e sostenere lo sviluppo economico del territorio, l'incremento dell'occupazione e la crescita di nuove professionalità;
- b) la Regione, attraverso le Misure Fse del POR Campania Obiettivo 1 2000-2006, si è posta l'obiettivo di accrescere la disponibilità e la qualità delle risorse umane presenti sul territorio, attraverso la realizzazione di adeguati interventi formativi, per l'innalzamento delle conoscenze e delle competenze professionali, connessi anche allo sviluppo della società dell'informazione;
- c) in tale contesto la Regione intende fornire ai giovani campani, attraverso il progetto "Carta di Credito Formativo", gli strumenti necessari per favorire il raccordo tra mondo degli studi e mondo del lavoro, incoraggiando e sostenendo l'elaborazione di un progetto di formazione individuale finalizzato ad acquisire le competenze utili a favorire le opportunità di occupazione;
- d) la RAI ha sviluppato una lunga collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, volta ad attuare una serie di iniziative di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola e agli studenti, con l'obiettivo di sostenere i processi di trasformazione in atto nella scuola italiana;
- e) la RAI, attraverso il contributo di un terzo degli utili della Lotteria Italia, ha installato 5000 parabole digitali nelle scuole italiane di tutte le regioni, di cui 320 nella Campania, creando di fatto una rete capillare di "Posti di Ascolto Pubblici" per la formazione a distanza, destinata a facilitare i processi di apprendistato, aggiornamento ed educazione permanente;
- f) le esperienze condotte dalla RAI, sia in ambito radiotelevisivo sia in ambito Internet, hanno dimostrato la validità e l'importanza che le suddette tecnologie hanno nel campo delle attività di informazione e formazione dell'utenza, soprattutto per quanto riguarda l'alfabetizzazione informatica, i corsi di lingua italiana per gli immigrati e l'aggiornamento professionale degli insegnanti delle scuole italiane;
- g) la Regione ritiene di individuare nella RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l'azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione della fase di accesso al programma Carta di Credito Formativo, piu' dettagliatamente descritta nell'allegato alla presente Convenzione;
- h) la RAI ritiene che tale iniziativa, perseguendo scopi di utilità sociale, sia coerente con i propri compiti istituzionali.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

ART. 2

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, la RAI, attraverso RAI Educational, si impegna a realizzare le attività dettagliatamente descritte nell'allegato alla presente convenzione.

La presente convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla comunicazione da parte della Regione, attraverso il comitato di cui al successivo Art.4, dell'avvenuto completamento delle attività organizzative, di competenza della Regione, preliminari all'avvio del progetto.

Art.3

Le parti convengono che, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, verrà redatto da parte della Rai un Progetto esecutivo che terrà conto delle specifiche tecniche e delle modalità organizzative del programma Carta di Credito Formativo indicate dall'Area Generale di Coordinamento 17. Detto progetto esecutivo dovrà indicare modalità operative e standard tecnici coerenti con il Programma relativi alle attività indicate nell'allegato.

Art. 4

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa le Parti concordano di costituire un gruppo di lavoro, costituito da 2 rappresentanti individuati da ciascuna parte, che si riunirà periodicamente e che avrà i seguenti compiti:

- o definire modalità operative per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione coordinando le attività di relativa competenza. A tal fine le Parti provvederanno a darsi comunicazione formale dell'avvenuta realizzazione delle varie fasi propedeutiche, di avvio, di attuazione del progetto allegato, quali: individuazione dei corsi che saranno resi disponibili attraverso la carta di Credito formativo nonché dei soggetti erogatori degli stessi, predisposizione del previsto portale della Regione, definizione delle modalità di scambio di informazioni riguardanti gli ammessi alla fase di accesso e degli aventi diritto al prestito dopo la selezione effettuata dalla RAI ecc.;
- o individuare i contenuti ritenuti prioritari per la realizzazione delle attività formative, motivazionali e di selezione previste nel progetto in allegato;
- o individuare un utilizzo efficace dei diversi strumenti multimediali e delle attività on line e off line per la realizzazione del progetto in allegato;
- o svolgere una attività di interazione con gli altri soggetti o organismi coinvolti nella realizzazione e gestione del programma Carta di Credito formativo;
- o monitorare le fasi di avanzamento delle attività previste nel progetto in allegato;

Fermo restando l'importo complessivo stabilito nella presente convenzione, il gruppo di lavoro potrà proporre adattamenti alle attività descritte nell'allegato che dovessero valutarsi opportuni per un miglior esito della sperimentazione e che verranno congiuntamente valutati dalle parti per le eventuali iniziative che le medesime riterranno necessario adottare al riguardo.

ART. 5

La RAI assume la piena responsabilità organizzativa, editoriale, tecnica ed economica e di ogni altro genere, inerente la realizzazione delle attività descritte in allegato, con la più ampia autonomia produttiva e secondo le linee guida formulate nel progetto esecutivo e concordemente con quanto indicato dal gruppo di cui all'art. 4.

ART .6

Nei titoli di testa o di coda delle trasmissioni televisive che saranno realizzate in virtù del presente accordo, sarà inserita un'opportuna dizione che evidenzia la collaborazione della Regione e della Commissione Europea nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di informazione e pubblicità (Regolamento C.E. n.1159/00).

La Regione e la RAI si danno reciproco atto che qualora le trasmissioni televisive realizzate nell'ambito del presente accordo venissero utilizzate da terzi, sotto qualsiasi forma, nei titoli di testa o di coda delle stesse verrà conservata la medesima dizione di cui al precedente capoverso.

ART. 7

Fermo restando che è interesse primario della Regione realizzare le finalità di cui alle premesse, la RAI riconosce espressamente e fin da ora che sulle iniziative televisive realizzate ai sensi della presente Convenzione, apparterranno alla Regione in perpetuo, non in esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini didattici, divulgativi e comunque istituzionali e che la commercializzazione dei medesimi diritti, ivi compresa la utilizzazione delle trasmissioni per iniziative analoghe con altre amministrazioni, avverrà d'intesa con la Regione

ART. 8

Al fine di consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art.7, la RAI fornirà alla Regione, per iniziative televisive realizzate ai sensi della presente Convenzione, le relative videocassette e terrà inoltre a disposizione i master delle registrazioni per ogni eventuale richiesta di riproduzione di copie, per la quale sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.

La RAI adempirà agli obblighi di consegna previsti nel presente articolo entro, e non oltre, 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

ART. 9

La RAI si impegna a:

- non inserire nelle trasmissioni realizzate ai sensi della presente convenzione elementi aventi caratteri o finalità pubblicitarie;
- ottenere, a propria cura e spese, e a tenere a disposizione della Regione, le dichiarazioni delle persone, non dipendenti dalla RAI, che parteciperanno alla realizzazione delle trasmissioni oggetto della presente, dalle quali risulti che nulla esse avranno da opporre e/o da richiedere a chiunque utilizzi le iniziative stesse in qualsiasi sede;
- applicare nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione delle iniziative oggetto della presente convenzione i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge.

ART. 10

Il corrispettivo dovuto dalla Regione alla RAI per la realizzazione delle iniziative descritte nell'allegato, e per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, è stato complessivamente determinato in Euro 1.369.800,00 (unmilionetrecentosessantannovemilaottocentoeuro/00) oltre iva come per legge come meglio specificato a pagina 7 del progetto allegato.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Regione alla RAI dietro presentazione di fatture redatte in conformità della normativa fiscale vigente, con le seguenti modalità:

- Euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00) oltre IVA come per legge, entro 30 giorni FMDF da emettersi al perfezionamento della presente convenzione;
- Euro 569.800,00 (cinquecentosessantannovemilaottocentoeuro/00) oltre IVA come per legge, entro 30 giorni FMDF da emettersi a conclusione delle attività di cui ai punti da a) a f) della pagina 7 del progetto allegato, previo parere positivo del gruppo di lavoro di cui all'art. 4;
- Euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00) oltre IVA come per legge, entro 30 giorni FMDF da emettersi, previa approvazione da parte della Regione della relazione finale presentata dalla RAI sull'avvenuta realizzazione di tutte le iniziative oggetto della presente Convenzione e sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'art.4. La Regione provvederà all'approvazione delle attività di cui sopra entro 30 giorni dalla presentazione della sopra menzionata relazione.

Oltre alla somma di cui sopra, null'altro la Regione dovrà corrispondere alla RAI o chiunque altro per nessuna ragione, causa o titolo, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dalla RAI per l'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

ART. 11

In considerazione dell'acquisizione fra le parti di informazioni riservate, ciascuna parte ricevente riconosce la natura confidenziale e proprietaria delle informazioni ricevute e si impegna a mantenerle tali, salvo che le suddette informazioni:

- o siano o siano divenute di dominio pubblico o possano essere accertate da informazioni di pubblico dominio
- o siano state comunicate da un terzo soggetto non vincolato ad obblighi di riserva
- o fossero già in possesso della parte ricevente precedentemente alla comunicazione
- o siano state sviluppate indipendentemente da tale parte ricevente

Ciascuno dei contraenti si impegna ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di valutare gli accordi qui contenuti e non in concorrenza con l'altra Parte.

Fatto salvo quanto sopra, una Parte ricevente può comunicare un'informazione riservata a soggetti del proprio gruppo, ai propri amministratori, lavoratori subordinati, consulenti e agenti allo scopo di valutare gli accordi qui contenuti e a condizione che ciascuno dei soggetti cui sia comunicata l'informazione riservata sia a conoscenza della natura riservata dell'informazione e si impegni a farne utilizzo riservato conformemente alle presenti disposizioni.

Ciascuno dei contraenti si impegna, previa richiesta dell'altra Parte, a restituire ogni informazione riservata incorporata su supporto materiale, astenendosi dall'estrarne copia totale o parziale o comunque dal riprodurla integralmente o parzialmente.

Qualora a uno dei contraenti venga richiesto, in base ad un provvedimento adottato da una autorità giudiziaria o ente governativo competente, di comunicare in tutto o in parte informazioni riservate questo si impegna a:

- o comunicare all'altra Parte l'esistenza, il contenuto e le circostanze di tale richiesta;
- o consultarsi con l'altra Parte circa l'opportunità di intraprendere le azioni disponibili in base alla legge per resistere o a limitare tale richiesta;
- o fornire solo quella parte di informazione riservata che, sulla base di parere scritto del consulente legale della Parte ricevente, sia legalmente necessario od opportuno alla luce di tutte le circostanze del caso.

ART. 12

La RAI e la Regione si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente accordo, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

Qualsiasi modificazione od integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto.

ART. 13

La presente Convenzione avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto sarà registrata, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 14

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Napoli

ART. 15

La presente Convenzione ha efficacia a partire dalla data del suo perfezionamento ed è redatta in due esemplari, uno per la Regione e uno per la RAI.

PER LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

PER LA REGIONE CAMPANIA

EV/07.01.03